

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2014

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori KAPPLER, MENARDI, BONGIORNO, DELOGU, FLORINO, BARELLI, ZAPPACOSTA, MULAS, COZZOLINO, DEMASI, EUFEMI, ULIVI, PELLICINI, PACE, BALBONI, DANIELI Paolo, CHINCARINI, CANTONI, FRANCO Paolo, SEMERARO, BASILE, TREMATERRA, TATÒ, STIFFONI, SODANO Calogero, SERVELLO, SCOTTI, SALINI, SALERNO, PONZO, PERUZZOTTI, OGNIBENE, MUGNAI, MORSELLI, MANFREDI, IZZO, IERVOLINO, GUBETTI, D’IPPOLITO, CUTRUFO, CONSOLO, BUCCIERO, BRIGNONE, BOBBIO, BEVILACQUA, ASCIUTTI, TUNIS, SAMBIN, RAGNO, PASINATO, PALOMBO, MONCADA LO GIUDICE di MONFORTE, MELELEO, MARANO, MAFFIOLI, FALCIER, D’AMBROSIO e BONATESTA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 FEBBRAIO 2003

Modifiche all’articolo 614 del codice penale,
in materia di violazione di domicilio

ONOREVOLI SENATORI. - La violazione di domicilio rappresenta oggi uno dei reati più odiosi nei confronti di migliaia di cittadini italiani anche quando questa non determini o sia direttamente connessa con la perpetrazione di altri e più gravi delitti.

L'azione preventiva e repressiva delle forze dell'ordine, il quadro normativo vigente, le possibilità di autodifesa già consentite e quelle ulteriori che si vogliono introdurre possono non essere sufficienti a costituire un significativo deterrente rispetto alla commissione di un reato che spesso rimane di fatto impunito.

La sicurezza nella propria privata dimora, così come intesa ai fini della configurazione del reato di violazione di domicilio, risulta essere un elemento fondamentale nella qualità complessiva della vita di ogni cittadino per come già si è oggi esposti a tanti rischi e pericoli nella quotidianità.

L'idea che talvolta neppure nella propria abitazione si possa trovare quella necessaria tranquillità e serenità che non sempre si riscontra in altri luoghi, determina di per sé un danno che va molto al di là di quelli materiali e patrimoniali che direttamente si possono subire per causa della violazione di domicilio stessa cioè soprattutto ed ancor più quando in casa risiedono minori. È infatti da sottolineare come il danno patrimoniale che subisce la vittima, spesso, come si evince dalle vicende che negli ultimi tempi hanno investito tutta la nostra penisola, è ca-

ratterizzato da una particolare violenza ed efferatezza nei confronti delle persone oltre che delle cose, determinando conseguenze ben più gravi sul piano sociale, psicologico e morale, cosa ovviamente ancor più grave se quanto sopra avviene alla presenza di uno o più minori. Alla luce di tali riflessioni si manifesta con grande evidenza la necessità di dotare il cittadino di strumenti legislativi più agili e di maggior supporto onde non dover rimanere egli stesso impigliato nelle maglie delle legge per il solo fatto di voler difendere giustamente i propri beni patrimoniali ed ancor più l'incolumità fisica propria e dei membri della propria famiglia.

L'autodifesa diretta ed indiretta non può però essere l'unico strumento a disposizione per la tutela dei cittadini, anzi gli eccessi rischiano di alimentare ulteriori stati di tensione nocivi alla quotidianità familiare. Va, per questo, configurato un quadro normativo più severo tale da esercitare, se concretamente applicato, quella opportuna azione di dissuasione preventiva che spesso è all'origine del contenimento di molti reati. Sono queste considerazioni, ed altre che per brevità omettiamo, che ci hanno indotto a rivedere le pene previste dal vigente articolo 614 del codice penale introducendo anche la circostanza aggravante costituita dalla presenza di un minore durante la consumazione del reato, a significare l'obiettivo primario della tutela dell'ambiente familiare sotteso al disegno di legge che si propone.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 614 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «è punito con la reclusione fino a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la reclusione da tre a cinque anni»;

b) il quarto comma è sostituito dal seguente:

«La pena è da cinque a dieci anni e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso con violenza sulle cose, o alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente o apparentemente armato»;

c) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:

«Alla stessa pena prevista al quarto comma soggiace chi, nelle condizioni di cui al primo e secondo comma, commetta il reato alla presenza di un minore ciò che costituisce comunque circostanza aggravante nei casi di cui al quarto comma».

